

UN DIALOGO DEL TEMPO PASSATO: IL "MIO" FRANCESCO GENTILE¹

di

Alberto Scerbo

(Università di Catanzaro – "Magna Graecia")

1. A capo chino e con la nostalgia del ricordo mi accingo a scrivere del Professore Francesco Gentile. E non senza difficoltà, perché la mia vita è stata profondamente segnata dall'incontro con Lui, visto che solamente grazie al suo aiuto decisivo ho fatto il mio ingresso nel mondo accademico e ho realizzato il sogno di poter svolgere attività di ricerca e, leggendo e scrivendo, di attraversare la vita come un gioco. Ma un'ulteriore complicazione è dovuta al fatto che non riesco a riflettere sui suoi testi in modo asettico e distaccato, perché ancora oggi continuo a consultarli, a leggerli e ad approfondirli per preparare le lezioni dei corsi istituzionali, per trovare spunti critici da utilizzare nei lavori scientifici, e pure per scoprire chiavi di lettura per affrontare questioni specifiche o per recuperare utili citazioni e rinvii bibliografici.

Confesso che sono rimasto particolarmente legato all'infanzia del mio rapporto con il Professore Gentile, sicuramente perché in una fase successiva e negli anni più vicini le occasioni di incontro e di dialogo si sono andate assottigliando ed inevitabilmente si è creato un certo distacco. Ciò nonostante, il mio affetto è rimasto sempre invariato e con il cuore sono stato sempre al suo fianco, con lealtà e sincerità. E con il rammarico di non averlo potuto incontrare nell'ultimo periodo, sia perché non ho avuto modo di manifestargli nei fatti il mio attaccamento, sia perché sarebbe stata l'occasione propizia per ripercorrere insieme fatti e avvenimenti e magari comprendere le ragioni di determinate scelte e di alcune delusioni.

Il Professore Gentile che è rimasto nitido nella mia mente è quello che ho incontrato a Catanzaro nel 1983 e che riusciva a coinvolgere emotivamente sulla

¹ Versione provvisoria del Contributo che verrà pubblicato negli Atti del Convegno "*Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-politica contemporanea*" (Padova, 22 novembre 2013).

prospettiva teorica che tracciava durante le lezioni e a trasmettere passione per gli studi. Era il Gentile che aveva tratto dal XI Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica dedicato al tema *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX* l'idea di procedere ad una linea di ricerca diretta a compiere un "bilancio" e insieme un "esame di coscienza" sulla storia filosofica del pensiero giuridico e politico italiano contemporaneo, che aveva prodotto la collana *L'Ircocervo*, a cui subito dopo si affiancherà *La Crisalide*, per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane². In questo clima di entusiasmo e di "creatività" sono nati nella terra di Calabria gli incontri dell'Ircocervo, contrassegnati dalla formula "Teoria e prassi alle radici dell'esperienza giuridica", che costituiva il tratto "comune" dell'analisi critica, applicato alle diverse branche del diritto positivo: di seguito, il diritto civile, il diritto costituzionale, il diritto internazionale, il diritto amministrativo e il processo. Con un impianto che vedeva protagonista, di volta in volta, un diverso giurista positivo, che era chiamato a confrontarsi con i filosofi del diritto, in un gioco dialettico che, seguendo le modalità tipiche dell'arte maieutica, favoriva la messa in discussione da parte di ognuno delle proprie convinzioni e un ripensamento a partire da una prospettiva "altra". Ma questi incontri erano specificamente indirizzati, nelle intenzioni del Professore Gentile, a riunire filosofi del diritto e della politica di differente provenienza intorno ad un nucleo comune di pensiero, al fine di costruire un'autentica scuola, contrassegnata da unità metodologica e condivisione dei fini da perseguire.

Quando la dimensione del pensiero è stata oscurata dal piano dell'azione e la problematicità si è defilata in favore di una maggiore espansione dell'operatività, la spinta propulsiva degli incontri dell'Ircocervo è andata scemando e nessuna alternativa è stata in grado di sostituirsi ad essi con gli stessi effetti. Eppure, in quel momento si percepiva distintamente il senso di unità di una comunità di studio e rattrista alquanto il fatto di non essere stati capaci di rafforzare questo sentimento per accelerare invece un ripiegamento in chiave individualistica.

Si comprende, quindi, il motivo di uno sguardo verso il passato, non tanto per rinverdire memorie personali o per rimpiangere il tempo della giovinezza e della speranza, quanto per recuperare una stagione di pensiero intensa ed avvolgente, carica di idee e progetti ed animata da discussioni teoriche, rivolte a fissare direttrici

² Per una sintesi cfr. *Un filosofico Ircocervo*, in "Rassegna di diritto civile", 1982, n. 3, pp. 963-965.

di ricerca, percorsi di studio e ipotesi di sviluppo dottrinario. Tutto ruotava intorno ai concetti che scaturivano dalle pagine del libro *Intelligenza politica e ragion di stato*, soprattutto dalle prime 54 che costituivano la *Premessa* e che, rivedute e ampliate, formano l'intelaiatura di *Politica aut/et statistica*³, che condensa la sintesi teorica del pensiero gentiliano.

Riprendo in mano i due volumi per l'ennesima volta e rileggo le dediche del Professore Gentile, scritte a distanza di venti anni esatti, la prima sulla seconda edizione cartonata del 1984 di *Intelligenza politica e ragion di stato* e l'altra del 2004 in un ideale abbraccio di riavvicinamento. Non mi piace pensare a quello che non è stato o a quello che poteva essere. Non posso negare che qualche dispiacere nell'anima mi è rimasto, ma sopra ad ogni altra cosa resta il debito per il sapere trasmesso e per gli insegnamenti ricevuti, che trovano le proprie radici proprio nella stagione degli incontri dell'Ircocervo.

2. Le note che compongono il volume *Intelligenza politica e ragion di stato* approfondiscono le più rilevanti tematiche della filosofia politica e giuridica all'interno di una struttura teorica che mira in maniera diretta ad operare una ricomposizione di forma e sostanza, di pubblico e privato, di interiorità ed exteriorità, di teoria e prassi. Per questa ragione ogni argomento è dapprima trattato secondo le linee tracciate dalla modernità, allo scopo di rivelare le fondamentali antinomie di questa prospettiva, per poi spingersi a cogliere, dall'interno, gli spunti di radicale problematicità, in modo da comprendere il valore di un approccio autenticamente anipotetico.

La chiave di lettura dell'intero testo scaturisce dalle pagine dell'ultima nota, nella quale è delineata in maniera chiara la distinzione tra "dottrine politiche moderne", improntate sul modello della scienza, e "dottrine politiche classiche", basate sullo schema della filosofia. Un'impostazione che si trasferisce dal fatto politico al fenomeno giuridico, con la palese intenzione di oltrepassare i confini di uno studio indirizzato a considerare solamente quello "che si fa" con il diritto, per innalzarsi ad una riflessione punteggiata dalla domanda più radicale riguardante "che cosa ci sta a

³ *Politica aut/et statistica. Prolegomeni per una teoria generale dell'ordinamento giuridico*, Milano 2003, in cui formano un corpo unico la prefazione, le parti introduttive dei sette capitoli e la postfazione.

fare” il diritto nell’ambito della vita umana⁴.

Si definiscono, così, le basi per la comprensione del disegno concettuale di Gentile, che si trovano espresse esaustivamente in un testo di qualche anno prima, *Pensiero ed esperienza politica*⁵, che unisce ad una silloge di testi della storia della filosofia politica una parte introduttiva dedicata alle diverse forme di riflessione sull’esperienza politica. La matrice remota delle tesi avanzate risiede, però, nel pensiero di Marino Gentile, che si può ricostruire attraverso il *Breve trattato di filosofia*⁶, dove si sottolinea come la condizione del sapere è costituita dalla problematicità, da intendersi come un atteggiamento teoretico che definisce la relazione tra l’esperienza e il concetto, tra ciò di cui si deve dare dimostrazione e la dimostrazione stessa. Le differenti connotazioni del concetto e della dimostrazione danno indicazione della distinzione tra il sapere scientifico e quello filosofico. Ad un concetto di stampo filosofico, che consiste in ciò che permane, che “sta” sotto le apparenze mutevoli delle sensazioni e che si pone come principio regolativo della conoscenza, si oppone un concetto nel senso moderno delle scienze, orientato in modo determinato in una direzione strettamente operativa. Da qui la divaricazione tra una dimostrazione in campo scientifico, che non si estende alle premesse da cui si è preso avvio, perché sostenuta dal principio dell’adoperabilità, ed un’altra che è condotta fino all’estremo e coinvolge anche i presupposti del processo di conoscenza.

Con questo apparato teorico Francesco Gentile procede a chiarire come il grande sviluppo delle scienze favorisce l’applicazione del metodo logico-deduttivo anche allo studio dell’uomo, nella convinzione, come scrive Hobbes, che “se si conoscono con ugual certezza le regole delle azioni umane come si conoscono quelle delle grandezze in geometria, sarebbero debellate l’ambizione e l’avidità (...); e la razza umana godrebbe una pace costante”⁷. Pertanto, il modello della geometria trova applicazione nella spiegazione della formazione della società e dell’organizzazione politico-giuridica.

Ciò implica, però, la ricostruzione della natura, e nel caso specifico della natura

⁴ Si rinvia al saggio *La cultura giuridica contemporanea tra scienza e storia*, in “Diritto e società”, 1978, pp. 495-505.

⁵ Cfr. *Pensiero ed esperienza politica*, Napoli 1981, anche se la prima edizione risale al 1974, pubblicata a Padova.

⁶ M. GENTILE, *Breve trattato di filosofia*, Padova 1974, successivamente ampliato in *Trattato di filosofia*, Napoli 1987.

⁷ T. HOBBS, *Elementi filosofici sul cittadino*, Lettera dedicatoria.

umana, in termini convenzionali. Difatti, come la scienza della natura prende avvio necessariamente da un'ipotesi e su di essa fonda la rappresentazione della natura secondo quei *phantasmata sensus et imaginationis* che sono le leggi scientifiche, allo stesso modo la condizione dell'uomo è stata riformulata in maniera ipotetica mediante l'elaborazione dello stato di natura. E che lo stato di natura sia soltanto una semplice ipotesi è confermato dagli stessi autori del giusnaturalismo. Da Hobbes, il quale non crede che una simile condizione sia mai esistita in generale; da Pufendorf, per il quale lo stato naturale non è mai esistito se non temperato o parziale; da Locke, che deduce la realtà dello stato di natura dalla osservazione attuale di una analoga condizione che caratterizza la vita di alcuni principi; ed infine da Rousseau, che, in modo esplicito, dichiara che lo stato di natura "non esiste (...), forse non è mai esistito (...) probabilmente non esisterà mai"⁸, perché costituisce in verità un'ipotesi necessaria per la comprensione del presente.

E così, l'orientamento metodologico mutuato dal sapere proprio della scienza accompagna la riflessione sull'uomo e l'individuazione dello stato di natura si prospetta come la premessa convenzionale per la formulazione delle "leggi della politica". In tal modo, l'attività di ricerca dello scienziato politico e giuridico conduce alla teorizzazione dell'origine convenzionale della società per il tramite del contratto sociale e alla formazione dello Stato moderno come frutto di un atto di volontà operativamente orientato. In questo solco si innesta, da una parte il processo di personificazione del soggetto pubblico, a cui è riconosciuta una sfera del tutto separata ed autonoma dai soggetti privati, e dall'altra il procedimento di frammentazione dell'uomo, che produce la distinzione tra l'uomo in sé, proprio dello stato di natura, e il cittadino, proprio dello stato di società.

In una linea di continuità con il pensiero di Marino, Francesco Gentile puntualizza che il destino della filosofia è segnato dal pensiero di Kant, che, pur riconoscendo la necessità di ricercare il principio metafisico, giunge alla negazione della possibilità di coglierlo mediante un'affermazione avente dignità scientifica. A ciò fa seguito il contributo dell'idealismo ottocentesco e del neoidealismo, che facendo coincidere la ricerca del principio dell'essere con quella del valore della storia, finiscono per escludere qualsiasi riferimento a qualcosa che sia trascendente la storia stessa. Per arrivare, infine, alla costruzione del complesso di inferiorità della filosofia nei

⁸ J.J. ROUSSEAU, *Discorso sull'origine e il fondamento dell'ineguaglianza tra gli uomini*, Prefazione.

confronti della scienza con l'avvento del positivismo, che considera come autentica fase della conoscenza quella caratterizzata dal metodo della scienza.

Il vero sapere diventa allora quello di matrice scientifica e la filosofia si riduce a mera esercitazione intellettuale, fatta di astrazioni e priva di alcun riscontro pratico. Al punto da guardare allo studio della filosofia come scontro tra "sistemi", per il quale si determina o l'annullamento di uno a favore dell'altro ovvero la riduzione di uno all'altro. Da qui l'idea dell'inutilità della filosofia. E a maggior ragione della filosofia del diritto, favorita, oltretutto, dal pregiudizio manifestato da Benedetto Croce, che non esita ad attribuire a questa disciplina l'etichetta di "ircocervo", animale mitico con il corpo di cervo e le corna del capro. La sentenza di Croce, che fa riferimento ad una creatura chimerica, inesistente, ma anche ibrida, perché incrocio tra due animali, stigmatizza la filosofia del diritto come un campo di ricerca senza senso, che non ha ragione di esistere e comunque finisce per non essere niente di definito, perché non riconducibile alla filosofia, ma neppure al diritto.

Un graduale mutamento è alimentato da Felice Battaglia, che, rinnovando l'attualismo gentiliano, supera tanto la prospettiva crociana della riduzione del diritto all'economia, quanto quella dello stesso Giovanni Gentile del diritto riportato alla morale, per pervenire alla riscoperta della centralità del valore giuridico⁹. A ciò si aggiungono le riflessioni sull'esperienza giuridica di Capograssi¹⁰, che si traducono nell'idea di Opocher della necessità di pensare il diritto nell'esperienza, in considerazione del fatto che il vero atteggiamento filosofico è costituito dalla costante tensione verso la ricerca "oltre le contingenti passioni dell'uomo, [del] significato dell'umana esperienza"¹¹, per pervenire alla nozione di Fassò, che considera l'esperienza giuridica niente altro che "la vita, l'attività umana nella sua concretezza, in una parola la storia in quanto totale esperienza dell'uomo"¹².

In tal modo la totalità dell'esperienza, intesa come lo stesso processo del sapere, finisce per corrispondere alla storia nel suo divenire e a richiamare l'attenzione sulla capacità espansiva della problematicità, che induce a pensare ad un rapporto con la

⁹ Al riguardo si devono ricordare *Scritti di teoria dello Stato*, Milano 1939 e *Corso di filosofia del diritto*, Roma 1940-1942 del periodo idealistico e il saggio *Il diritto nel sistema dei valori*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1964, n. 2 della fase spiritualistica.

¹⁰ Il riferimento è al lavoro di G. CAPOGRASSI, *Studi sull'esperienza giuridica*, 1932, preceduto dal volume *Analisi dell'esperienza comune*, 1930.

¹¹ E. OPOCHER, *Il filosofo di fronte allo stato contemporaneo*, "Atti dell'IVSLA", CXXIII (1964-65), Classe di scienze morali, lettere ed arti, p. 585.

¹² G. FASSÒ, *La storia come esperienza giuridica*, Milano 1953, p. 10.

vita nei termini dell'unità compositiva di soggetto ed oggetto, che spinge a guardare al mondo "come una gigantesca domanda, come un totale ed universale problema"¹³. Si tratta del richiamo del "perché" delle cose, che impone il superamento di un sapere meramente operativo, per proiettarsi verso la ricerca del "fondamento reale di ciò che viene colto nella sensazione", ovvero del principio metafisico, "superiore e tuttavia presente all'esperienza sensibile, che proprio per il fatto di non esaurirsi in alcun momento di essa consente di cogliere l'essenza dei singoli elementi di cui essa si compone problematicamente"¹⁴.

La riaffermazione del valore della filosofia consente di comprendere che scienza e filosofia non costituiscono forme di sapere antitetiche, né modalità di riflessione che si escludono reciprocamente, poiché la loro diversità strutturale implica la necessaria integrazione, nel senso che ognuna rimanda obbligatoriamente all'altra. Alla scienza si richiede di "non tentar le essenze" e per questa ragione, allorché ci si interroga sulla questione del fondamento delle cose, è essa stessa che opera un rinvio alla filosofia. Per altro verso, i ragionamenti della filosofia hanno bisogno della verifica operativa offerta dalla scienza per evitare di trasformarsi in insignificanti astruserie o in astratte elucubrazioni.

Pertanto, al modo geometrico di approccio al processo di conoscenza deve affiancarsi di necessità un indirizzo dialettico, secondo l'insegnamento della classicità. Che ha ben chiara questa distinzione. Evidenziata dalla sottigliezza socratica, che puntualizza il "sapere di non sapere" della filosofia, per distinguerlo dal "sapere di sapere" della scienza. Ma sottolineato anche da Platone, che differenzia il procedimento ipotetico-deduttivo della "*diànoia*" da quello dialettico del "*nous*", e delineato, infine, da Aristotele, che, al procedimento di tipo sillogistico spiegato negli *Analitici*, oppone il procedimento dimostrativo dialettico contenuto nella *Metafisica*.

E così appare insufficiente uno studio strettamente operativo della politica e del diritto, che, prendendo avvio dalla costruzione ipotetica della natura umana, perviene all'affermazione dell'assoluta unicità del singolo e alla formazione "individualistica" del soggetto pubblico. Con la conseguenza di realizzare la separazione tra il pubblico e il privato e stabilire l'inconciliabilità tra i piani dell'essere e del dover essere. Bisogna aprirsi, in verità, alla tensione dialettica

¹³ M. GENTILE, *Trattato di filosofia*, cit., p. 104.

¹⁴ *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano 1982, p. 241.

propugnata dall'antichità, che consente di "intendere il rapporto tra comune e diverso, costitutivo di ogni comunità umana, quale unità di una pluralità di soggetti – per evitare di pensare – d'avere tutto in comune per il fatto d'avere in comune qualcosa o, reciprocamente, di essere del tutto diversi l'uno dall'altro per il fatto di essere in qualcosa diversi"¹⁵.

3. Queste coordinate costituiscono la struttura su cui è impiantata la lezione di filosofia politica di Francesco Gentile, diretta principalmente a mostrare come la prospettiva individualistica proposta dalla scienza moderna ha condotto alla radicale contrapposizione tra il soggetto pubblico, identificato nello Stato, e i singoli soggetti privati, secondo uno schema per il quale "l'unicità del privato, la disposizione cioè di ciascun individuo a considerarsi libero da qualsiasi regola, perché soggetto esclusivamente alla propria volontà e solo giudice delle proprie azioni, si manifesta a livello pubblico nell'assolutezza della sovranità, nell'assenza cioè di limiti o di obbligazioni da parte del potere statale"¹⁶.

La formulazione nella modernità di teorie politiche fondate sull'ipotesi dello stato di natura conduce inevitabilmente a capovolgere la prospettiva della classicità. Sicché alla dimensione unitaria dell'uomo si sostituisce la sua pluridimensionalità, che determina la separazione tra lo spazio dell'interiorità e quello dell'esteriorità e la conseguente esclusione dall'ambito pubblico di ogni valutazione di carattere religioso, prima, e in generale di tipo etico successivamente. In ragione della preferenza accordata alla naturale unicità dell'uomo si assiste ancora ad un totale ribaltamento del rapporto tra società e Stato, poiché all'idea aristotelica della centralità della comunità politica si è sostituita una visione che afferma il primato del soggetto statale e pone la collettività in una posizione meramente strumentale. Si modifica, così, il senso stesso della politica, poiché il problema politico si riduce essenzialmente al problema della migliore formula di esercizio del potere.

Questo modello consente una lettura delle questioni che hanno attanagliato la politica per tutta l'epoca moderna, ma anche di comprendere le ragioni che sostengono i vizi della contemporaneità. La politica è osservata solamente come complesso di regole del gioco, ragion per cui le discussioni teoriche, ma anche le scelte pratiche, vertono sull'integrazione o sul mutamento delle modalità di

¹⁵ *Ivi*, p. 45.

¹⁶ *Ivi*, p. 13.

funzionamento del sistema pubblico e delle forme di gestione del potere. Si tratta di uno sguardo dall'alto, in cui le istituzioni si palesano ripiegate su se stesse, concentrate a ricercare la soluzione più opportuna per il perseguimento dell'"interesse pubblico", senza alcuna attenzione per il fine ultimo dell'azione politica. Tale prospettiva, del tutto limitata, esclude dall'orizzonte contemplativo la comunità, che non appare come il destinatario principale dell'operato dei governanti, ma, più semplicemente, come uno strumento operativo. Ciò spiega la diffidenza e il distacco dei governati rispetto alla vita politica, ma, al contempo, l'indifferenza di tutti gli apparati di potere nei riguardi delle esigenze dei cittadini, considerati come "sudditi", perseguitati con l'implacabilità dell'indifferenza e sempre inseguiti dall'assenza di umanità dei sistemi di governo, perché quasi mai oggetto di comprensione e di aiuto consapevole.

Ancora in assonanza con la concezione teoretica di Marino Gentile¹⁷, si definisce a questo punto lo scarto tra la ragione, che presiede ad una conoscenza di carattere operativo, e l'intelligenza, che costituisce il parametro fondamentale di un sapere proiettato verso la scoperta di ciò che "è" al di là delle apparenze mutevoli, perché indirizzato, per usare un'immagine letteraria, a "spogliare lentamente la dea fino a raggiungere la verità ultima, senza vesti accidentali"¹⁸. La riflessione intorno alla politica impostata in termini razionalistici conduce ad approfondimenti di carattere tecnico o a soluzioni di tipo formalistico, che apportano sicuri risultati di ordine operativo, senza, però, fornire alcuna indicazione sul principio che sostiene l'esistenza del potere e sul fine ultimo della politica. Si lavora, cioè, sulle ragioni particolari che presiedono agli atti e ai comportamenti della politica, in funzione della giustificazione delle scelte singolari. Ma in questo modo si evidenzia la necessità di una valutazione relazionale delle parti con il tutto. Le misure settoriali acquistano di significato solamente se confrontate con la "giusta misura", poiché solamente in questo modo è possibile cogliere il senso della globalità e dell'integralità della politica, che supera le questioni di parte e si erge al di sopra e al di là di ogni ambito specifico. La "vera" politica si configura, così, come "intelligenza della giusta misura; intelligenza di ciò che conviene, che è opportuno, che è necessario alla convivenza umana. Intelligenza di ciò che consente una vita

¹⁷ Su questo aspetto specifico si rinvia alla parte seconda del *Breve trattato di filosofia* dedicata all'itinerario filosofico.

¹⁸ M. VÁZQUEZ MONTALBÁN, *Luis Roldán né vivo né morto*, Milano 2013, p. 119.

equilibrata della comunità”¹⁹. L’incessante ricerca del giusto mezzo costituisce il criterio orientativo dell’azione umana e non un mezzo di definizione certa delle scelte da compiere; e proprio in ragione di ciò indirizza i governanti, a prescindere dalla forma di governo, a preoccuparsi di perseguire il bene della comunità, che implica il riconoscimento in comune del bene, ma non disperde il valore della diversità.

Il recupero di una visione classica della politica consente, secondo Gentile, di intuire le motivazioni recondite che si pongono alla base della tendenza collettiva ad avvertire una profonda estraneità nei confronti della politica, fino a pervenire ad un radicale rifiuto. Per altro verso, una politica che si traduce nel sostanziale dominio dell’uomo sull’uomo spiega lo sviluppo di dottrine che, vagheggiando l’estinzione dello Stato o la fine del potere, intendono la politica come un inconveniente da rimuovere. In tal modo il quadro teorico della modernità si presenta oscillante tra concezioni che costruiscono le regole di funzionamento del sistema di potere in chiave rigorosamente statualistica e visioni vagamente utopistiche che aspirano al decadimento della politica.

In questo solco si innesta il discorso sul diritto, legato inevitabilmente ad un approfondimento del ruolo della filosofia nell’ambito degli studi giuridici. Le lezioni dei filosofi del diritto intorno al diritto come esperienza, che stigmatizzano lo sviluppo di un “diritto senza verità”, fanno comprendere a Gentile che “la funzione propria del filosofo del diritto non può essere che quella di richiamare l’attenzione dell’operatore giuridico sul momento originario della sua esperienza, per individuarne la trama fatta di teoria e prassi, per avere intelligenza del posto del diritto nell’integralità dell’umano”²⁰. Ciò alimenta l’apertura verso una prospettiva “metafisica”, a partire dagli stessi ragionamenti razionali delle procedure operative proposte dalla scienza. Tracce di questa tensione si ritrovano in un volume di saggi che definisce i contorni di un nucleo teorico alternativo al pensiero tecnologico e tecnicistico imperante, diretto a fissare i termini di una concezione critica dell’impostazione scientifica sul diritto²¹. In tal modo, i postulati della “geometria legale” sono sottoposti ad una severa analisi di contenuto, nella certezza che le

¹⁹ *Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 38.

²⁰ *Il ruolo della filosofia nella formazione del giurista*, in “L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato”, 2008, n. 1.

²¹ Cfr. AA.VV., *La società criticata. Revisioni fra due culture*, Napoli 1974.

censure di carattere formale finiscono per risolversi in giudizi ideologici.

Il bersaglio immediato di questo attacco è il positivismo giuridico italiano, colpito attraverso lo smascheramento delle contraddizioni presenti nella teoria kelseniana. La purezza di tale dottrina, garantita dalla norma fondamentale, assunta convenzionalmente in quanto non posta ma presupposta, è minata dall'effetto di trasformazione del potere in diritto, in quanto la scienza giuridica si rivela uno strumento indirizzato a mettere il diritto "immediatamente a disposizione di quella [parte] che di fatto sia riuscita ad affermarsi sulle altre e che di fatto riesca a mantenere il predominio"²². I rilievi ideologici avanzati da Giovanni Tarello e da alcuni allievi di scuola marxista, che sottolineano come la concezione di Kelsen nasconde i conflitti sociali per ergersi a causa stabilizzatrice della classe borghese dominante, si incrociano con le aspirazioni degli autori che invocano la stessa visione positivista kelseniana come garante dell'esercizio del potere rivoluzionario del proletariato. Si intravedono distintamente, quindi, i limiti di una prospettiva esclusivamente scientifica, che esalta l'aspetto tecnico, poiché il valore della teoria pura si risolve "nella elaborazione di un sistema logico per "adoperare" il diritto effettivamente esistente"²³, senza consentire di inquadrare il diritto nell'ambito dell'esperienza umana e di comprendere come il senso autentico della legalità derivi dalla relazione con i principi della giustizia.

La valenza dell'approccio filosofico si erge nitido negli spazi compresi tra politica e diritto, allorché i rilievi mossi agli esiti delle concezioni fondate su principi convenzionali si intersecano con alcune questioni giuridiche fondamentali che travagliano la modernità. Infatti, la pretesa oscillazione dell'uomo tra un'esistenza individuale assoluta e un'altra parziale di tipo sociale produce l'insanabile contraddittorietà dei diritti dell'uomo, di cui l'effettivo protagonista è lo Stato, il quale, riconoscendo, attraverso un processo di autolimitazione, i diritti del preesistente ipotetico stato di natura, crea negli individui l'illusione di godere di strumenti sicuri di difesa nei riguardi del potere pubblico. Il destino di tali diritti, accompagnati da una strutturale inefficacia e dalla evidente negazione della loro inviolabilità²⁴, dipende, perciò, non tanto da rimedi di ordine politico²⁵, quanto dal

²² *La cultura giuridica contemporanea*, cit., p. 501.

²³ *Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 158.

²⁴ A questo proposito Gentile non esita a parlare di indiscutibilità dei diritti, piuttosto che di inviolabilità. Cfr. *I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo*, in D. CASTELLANO (a cura di), *I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo negli ordinamenti giuridici europei*, Napoli 1996.

fondamento filosofico. Il legame immediato con la teoria dello Stato moderno e il riferimento teorico all'uomo dello stato di natura fanno risaltare le aporie connesse all'incomunicabilità tra natura e diritto e all'impossibilità di pensare la positività scissa dall'essenzialità. La deriva normativistica impone di guardare al diritto senza indulgere in interferenze di ordine storico o metafisico e di valutare unicamente gli aspetti di ordine pratico. Il punto è che, in realtà, ogni espressione giuridica acquista pieno significato solamente se si confronta con l'*in sé* del diritto, per scoprire che è "la natura che gli uomini hanno in comune – a costituire – il fondamento di ogni loro obbligo e, quindi, di ogni norma"²⁶.

Le antinomie di un discorso puramente operativo si stagliano con precisione nel periodo compreso tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio successivo del secolo scorso, allorché il dibattito politico e giuridico è influenzato da una prospettiva fortemente ideologizzata. Già in precedenza la dottrina esprime alcuni rilievi critici sul distacco dell'attività giurisdizionale dalla realtà dell'esperienza e mette in risalto il fatto che ad una mera applicazione della norma, espressiva di un atteggiamento conservatore, è necessario sostituire un'impostazione diretta a "piegare" il diritto alle nuove dinamiche sociali²⁷. Di seguito i movimenti di contestazione studentesca del 1968, e la seguente protesta nelle fabbriche dell'"autunno caldo" dell'anno successivo, che nascono da, e contemporaneamente producono, ribollenti mutamenti culturali, incidono in modo dirompente sui valori di fondo della società e mettono in discussione i principi che sostengono le istituzioni sociali, ma anche i modelli politici e giuridici vigenti. Gentile si confronta, così, con il fenomeno della "politicizzazione della giustizia", che si connette all'idea di un uso alternativo del diritto²⁸, dettato dalla necessità di adeguare lo strumento giuridico ai mutamenti della storia e alle esigenze dei soggetti socialmente più deboli. Si ritaglia, così, un ruolo più marcatamente "politico" del giudice, che, svolgendo un'azione "ideologicamente" orientata, è chiamato a compiere non una mera azione di interpretazione e applicazione della legge, quanto, piuttosto, di contribuire alla

²⁵ Questa è la posizione espressa da N. BOBBIO, *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1965.

²⁶ *Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 186.

²⁷ Su questo punto si può vedere, ad esempio, D. CORRADINI, *Il problema del controllo dei valori nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1966.

²⁸ Essenziale è il volume di P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, Bari 1973.

formazione dell'indirizzo politico dello Stato²⁹ e di impegnarsi in una funzione riequilibratrice degli assetti sociali, attraverso l'interpretazione del conflitto³⁰.

Si ripropone per altra via la critica rivolta ai giuristi di orientamento marxista, accusati di aspirare ad una rivoluzione sociale "all'insegna e al riparo della sovranità dello Stato"³¹, poiché, in fondo, si richiamano allo stesso principio che consente al legislatore di legiferare e all'esecutivo di amministrare. In altri termini, i giudici alternativi finiscono per giustificare il loro operato al riparo proprio dell'ordinamento giuridico che mettono in discussione ed intendono sconvolgere. Al di là del bersaglio polemico contingente, si richiama, però, l'attenzione su un problema che assume una valenza "metastorica", dal momento che sottolinea una modalità di esercizio della funzione giurisdizionale di tipo "partigiano" e "settario", sostanzialmente di tipo conflittuale, diretto a privilegiare la tesi, e l'interesse, di una della parti in causa, con il conseguente annullamento dell'interesse dell'altra. Una questione che si riveste di particolare importanza soprattutto nel momento in cui ci si accorge che tale visione non si affaccia solamente allorquando sfiora aspetti economici e sociali di immediata rilevanza, ma può prospettarsi, e di fatto si prospetta, in modo sotteso ed indefinibile, nella quotidiana e consueta dialettica della vita giudiziaria. Si tratta, in altri termini, di un monito espresso a non inseguire le illusioni di una strumentalizzazione di convenienza del diritto, che può condurre anche alle contrapposte manifestazioni di "giuridicizzazione della politica", per ricordare sempre che al diritto si chiede di garantire la realizzazione all'interno della comunità di rapporti secondo giustizia.

4. Il ragionamento svolto sul rapporto tra politica e diritto si precisa compiutamente nella riflessione intorno al problema dei doveri nella società dei diritti, in cui si delinea l'idea della società come "sistema d'assicurazione" quale frutto inevitabile della filosofia politica e giuridica della modernità. Infatti, dalle teorie giusnaturalistiche e dalle successive applicazioni operate dalla rivoluzione francese discende la configurazione dello Stato moderno come soggetto pubblico chiamato a garantire la sicurezza attraverso la riduzione dell'incertezza. Tale compito si snoda

²⁹ Cfr. G. LAZZARO, *La funzione dei giudici*, in "Rivista di diritto processuale", 1971.

³⁰ Il richiamo è a V. TOMEO, *Il ruolo del giudice e la sua crisi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1972, le cui tesi saranno riproposte in un altro articolo dal titolo più esplicito *Interpretare il conflitto*, pubblicato in "Critica liberale", 1973, n. 144.

³¹ *Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 218.

attraverso “un processo di integrazione della materia assicurata mediante l’associazione”³², che rende, in definitiva, la società in quanto tale l’autentico strumento assicurativo per il tramite dell’ordinamento giuridico dell’azione dei singoli. In questi termini, il diritto è chiamato a tutelare ciascuno dalle reciproche interferenze e, quindi, a frenare la “imprevedibilità” e la “incontrollabilità” dei comportamenti “anarchici” dettati dalla libertà naturale dell’uomo. In una raffigurazione espressiva, l’ordinamento deve svolgere un’opera “di isolamento e di puntualizzazione, o di segmentazione, dell’attività umana – ovvero di – desoggettivizzazione ed astrazione di un fatto dall’attualità del fare soggettivo”³³. Il dovere si prefigura, pertanto, come il rovescio oggettivo del potere, nel senso che costituisce il “premio d’assicurazione” che ogni soggetto è tenuto a corrispondere come prezzo per il potere che gli viene assicurato. Si profila, così, la strutturazione di una condizione di società antitetica allo stato di natura, dove la previsione di “doveri senza soggetti” si sostituisce alla realtà di “soggetti senza doveri”. In questo modo sono rilevate le contraddizioni che sottostanno alle concezioni giusnaturalistiche moderne, ma, al contempo, sono ancor di più tracciati i difetti costitutivi delle teorie positivistiche che riducono il diritto a “tecnica di controllo sociale”.

Questi rilievi contribuiscono a scardinare il convenzionalismo che presiede alle tesi di stampo operativo, capaci di cogliere solamente l’aspetto strumentale e funzionale del fenomeno giuridico, per ribadire il valore di una prospettiva metafisica. Sono proprio questi elementi, che rinviano alla “natura” delle cose, a distinguere il risultato delle argomentazioni svolte da Gentile dagli esiti delle riflessioni del realismo scandinavo sul rapporto tra diritto e dovere. Su cui l’attenzione si poserà ancora successivamente, con il dichiarato intento di favorire la prospettazione di una tesi filosoficamente sostenuta sull’essere del diritto e sul compito del giurista nel processo di ordinamento delle relazioni intersoggettive.

Lo spunto è offerto dalla riflessione sui concetti di ordine e disordine nell’ordinamento giuridico, che, in contrasto con le idee propugnate dalla “geometria legale”, non possono intendersi in senso oggettivo, perché ciò finirebbe per assolutizzare il disvalore della lite, da una parte, ed esaltare il significato positivo

³² *I doveri fondamentali dell’uomo nella società dei diritti*, in *Atti del XIV Congresso nazionale della Società di filosofia giuridica e politica*, Milano 1984, p. 120.

³³ *Ivi*, pp. 132-133.

della forma della norma, dall'altra. Senza contare che, in questi termini, si procederebbe automaticamente ad un ridimensionamento della capacità ordinatrice dell'ordinamento e all'attuazione di una mera opera di neutralizzazione del disordine, in virtù dell'esercizio di un potere di fatto del soggetto sovrano.

Ritorna in questa sede l'impianto argomentativo usato per la definizione del dovere, allo scopo di ribadire che dai presupposti formulati dal sapere della scienza giuridica discende l'esistenza di una condizione sociale sostanzialmente de-soggettivata, in quanto fondata unicamente sull'oggettività formale delle norme. Dall'interno stesso delle concezioni geometriche del diritto spunta, però, il riflesso di una tensione filosofica, che fa intravedere le potenzialità di uno sviluppo "meta-geometrico".

Fra le righe di Kelsen Gentile scopre il riferimento alla "doverosità categorica" quale fondamento della capacità della *Grundnorm* di costituire l'ordinamento giuridico. Ma ora l'approfondimento riguarda anche gli autori del realismo giuridico scandinavo. E così dalla lettura delle pagine di Hägerstrom emerge il richiamo ad un insieme di "idee tradizionali di forze e di vincoli mistici, metafisici" su cui basare i concetti giuridici di diritto e dovere. Mentre da Olivecrona discende la necessità di affidarsi alla doverosità radicata nel profondo dell'animo umano per garantire il funzionamento delle leggi. Tutto ciò rinvia all'individuazione di un fattore anipotetico, "sostanziale", quale principio fondativo ed imprescindibile aspetto orientativo per il funzionamento del "formale" ordinamento giuridico: l'ordine senza soggetti stabilito dall'ordinamento giuridico resiste, cioè, solamente se mosso dall'ordine "interiore" dei soggetti.

Il passo successivo si concretizza nella formalizzazione del concetto di lite giuridica come controversia. Non appartiene, cioè, alla dialettica del diritto l'esercizio di un dominio, quanto, piuttosto, la ricerca di ciò che è comune tra le parti, pur nella diversità di posizione o di differenza tra le pretese. Al giurista si richiede, perciò, un impegno continuo a trasformare il conflitto in controversia, dal momento che soltanto in questa prospettiva è possibile comprendere che il disordine originato dalla contesa giuridica in realtà "si struttura come una divergenza tra due vedute dell'ordine, sicché l'ordinamento giuridico, come composizione della controversia, si realizza solo se e in quanto tra le due vedute dell'ordine determinanti il disordine si stabilisce un rapporto dialettico"³⁴, indirizzato al riconoscimento teoretico di ciò che

³⁴ La controversia alle radici dell'esperienza giuridica, in AA.VV., *Soggetti e norma. Individuo e società*, Napoli 1987, pp. 151-152.

è in comune tra le parti quale condizione preliminare per differenziare di ciascuno ciò che è suo. In questo quadro si inserisce il ruolo della norma positiva come strumento di definizione dell'ordine nei rapporti interindividuali, ma, al contempo, elemento che "partecipa alla determinazione dei criteri e dei limiti" per l'ordinamento della controversia³⁵.

In questo rapido passaggio finale si trova *in nuce* il nucleo del successivo approfondimento dell'opera del legislatore, compiuto in occasione del XVII Congresso della Società italiana di filosofia giuridica e politica, tenuto a Vico Equense alla fine di maggio del 1989. La lunga e articolata relazione avente ad oggetto *Politicità e positività nell'opera del legislatore*, svolta volutamente senza alcuna nota³⁶, riprende l'analogia tra la definizione della legge e quella del concetto, per chiarire che, come il concetto, nel rappresentare gli elementi essenziali di una cosa, si apre alle nuove esperienze, allo stesso modo la legge, nel fissare i tratti qualificanti di un'azione, fornisce all'uomo le indicazioni necessarie per sviluppare le relazioni con gli altri.

Qui si innesta, però, un ulteriore elemento costitutivo del valore dell'attività legislativa, ravvisato nella disposizione "filosofica" dell'uomo all'autonomia, dal momento che in essa si può riconoscere la presenza del senso di regolarità, ovvero la capacità di seguire una regola, ma anche l'attitudine individuale all'autoregolamentazione, che spinge ognuno a ricercare e ad attuare ciò che è dell'essere. Tanto vale nel campo dell'applicazione delle leggi, ma anche nell'ambito della produzione legislativa, dove appare palese il bisogno di negoziazione, con la conseguenza di tendere sempre più a rivestire il processo di formazione delle leggi dei caratteri tipici della dialettica classica: risulta, così, "come l'autonomia sia prima e

³⁵ Con un'integrazione successiva Gentile precisa che nella controversia possono riconoscersi i tratti essenziali della "conversione". Il richiamo alla *metánoia* consente, infatti, di chiarire come "tra conflitto e controversia vi sia una radicale diversità o meglio che per trascorrere dal conflitto alla controversia sia necessario un radicale rinnovamento". Infatti alle parti in causa si richiede il coraggio "di rompere con la particolarità della propria opinione per riconoscersi nella comunanza del vero". Ciò rinvia, più in generale, ad intravedere nell'ordinamento giuridico, come anche in quello economico e politico, "un momento del processo di purificazione personale a cui l'uomo è chiamato per la sua natura composita di essere animale e divino, naturale e sovranaturale" (*Il processo e la conversione del conflitto*, in "L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato", 2007, n. 2).

³⁶ E così pubblicata in *Atti del XVII Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica*, Milano 1992, pp. 57-83, e successivamente Catanzaro 1998, pp. 104. I riferimenti testuali sono stati raccolti invece in *Politicità e positività nell'ordinamento giuridico. Vol. 1: L'opera del legislatore*, Silloge di testi per il corso di filosofia del diritto, Padova 1992, pp. 30.

dopo la legge e come nella legge si possa riconoscere il prodotto e l'impulso dell'autonomia"³⁷.

Si è completato, in tal modo, il percorso teoretico intorno all'esperienza giuridica, che, attraverso l'indagine critica delle concezioni propugnatrici della "geometria dei fenomeni politici" e la discussione, tanto metodologica quanto contenutistica, delle più rilevanti espressioni della "geometria legale", è pervenuto ad una composizione organica degli aspetti "essenziali" delle differenti manifestazioni giuridiche. Con il risultato di indicare i fini da perseguire, proiettandosi al di là delle tecniche e delle forme, per risaltare la necessità di cogliere, comunque, l'*in sé* delle cose, in cui "rivelare" ed "inverare" la natura dell'essere.

L'impianto concettuale così formulato fornisce il senso autentico del richiamo di Gentile, più volte ascoltato nel corso delle lezioni catanzaresi, al concetto dinamico del "diritto come mediazione in atto", che sottolinea la "naturale" inclinazione di ogni forma giuridica a rivendicare, prima, e a realizzare, dopo, un'impostazione fondativa, metodologica e procedurale, di tipo dialettico. Per ri-scoprire nel lavoro del giurista l'indispensabile bisogno di proiezione verso il riconoscimento del principio della giustizia, che costituisce la logica conclusione di un percorso di conoscenza e di azione ispirato dalla ricerca della verità, dell'essere e del sommo bene. Come cristallizzato dal monito ulpiano, tanto caro al filosofo patavino, per il quale i giuristi, in quanto sacerdoti della giustizia, sono tenuti a professare l'arte del bene e dell'equo, a separare l'equo dall'iniquo, a discernere il lecito dall'illecito, perché nel loro intimo essi devono sempre essere "*veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*"³⁸.

Dalle vette della metafisica classica alle suggestioni e ai suggerimenti del pensiero cristiano il passo è breve. Già presente sottotraccia fin dall'inizio nella struttura della concezione politica e giuridica di Gentile, ma esplicita in modo espresso nella fase successiva, quando il dono di essere cristiano è diventato il fondamento per aspirare ad una consapevolezza profonda, radicata nelle parole di Cristo, del senso dell'esistenza del diritto e della funzione del giurista nel mondo umano³⁹. Che ora si palesa, però, anche come il motivo ultimo della vita dell'uomo.

³⁷ *Ivi*, p. 96.

³⁸ *Digesto*, 1,1,1,1.

³⁹ Così in *Prudentia iuris*, L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato", 2007, n. 2.

5. Avrei voluto dialogare con il professore Gentile sulla paura della morte e sulla forza interiore che ci lega, anche con disperazione, alla vita. Esprimere compiutamente il valore dell'insegnamento platonico a far prevalere la parte migliore dell'anima e a diventare padroni di sé. Seguire il sentiero di avvicinamento alla fine con la strenua volontà di vedere il compimento dell'essere in ideale continuità con l'inizio di tutto. Sentire qualche parola, un consiglio, l'invito ad una lettura, per dimenticare di essere solo: perché nell'incontro con l'infinito i pensieri si disperdono nel nulla, le parole svaniscono e rimane solamente la rassegnata chiusura dentro di sé. Non c'è stato il tempo!

Torna, però, nel ricordo dell'allievo una lezione del Maestro in una tiepida sera autunnale di un tempo lontano. L'argomento: la differenza, nella riflessione politica, tra il modo di porsi della scienza e quello della filosofia di fronte alla morte. Che corrisponde in effetti alla distinzione tra la visione hobbesiana, proposta nella modernità, e quella socratica, tramandata dalla classicità.

L'intera costruzione di Hobbes trae origine dalla paura della morte dell'uomo allo stato di natura, che giustifica il passaggio alla condizione sociale mediante l'alienazione totale dei diritti, dei poteri e delle libertà. Sorridendo, il professore Gentile sottolineava, però, che in Hobbes la morte è presente anche nello stato di società, sebbene accompagnata ora dal potere attribuito da ogni individuo al sovrano e dalla contestuale libertà di agire del suddito. Ma questo non costituisce certamente il modo migliore per allontanare la paura della morte, dal momento che essa rimane sempre incombente sul destino di ogni soggetto.

Tutt'altro insegnamento proviene invece dalla morte di Socrate descritta nei dialoghi platonici. Qui ci troviamo di fronte al superamento della paura della morte, motivato dall'idea che la vita politica non è finalizzata alla definizione delle migliori tecniche di esercizio del potere, quanto alla ricerca e alla realizzazione del bene, mediante il dominio delle passioni e il perseguimento della virtù. Per tale ragione, alla presenza di ciò che è male bisogna orientarsi verso il compimento di ciò che è bene o anche di ciò che potrebbe essere bene. E pertanto, dinanzi all'ingiustizia, che di sicuro è male, non si può scegliere che la morte, che potrebbe anche essere il maggiore dei beni⁴⁰.

⁴⁰ Sul tema cfr. *Due atteggiamenti politici di fronte alla morte*, in "Archivio di filosofia", 1981, pp. 529-534.

Si attraversa più facilmente la vita alla luce dell'invito della sapienza antica a pensare alla morte con spirito sereno. Ma ancor più quando l'anima, avvolta nella quiete del messaggio di Dio, riesce a riposare nella speranza della salvezza e a sfiorare il bagliore dell'eterno. Il professore Gentile ha insegnato, con la Sua tranquilla lotta nella vita, ad affrontare il sublime della morte, persuaso "che un siffatto viaggio sia il migliore"⁴¹.

E lieve continua a correre il pensiero, nella certezza di poter proseguire tutti i dialoghi interrotti con chi non c'è e di vedere finalmente ciò che è, senza alcuna interruzione e senza più inganni, accompagnato dalla voce della poesia:

*La morte è la curva della strada,
morire è solo non essere visto.
Se ascolto, odo il tuo passo
Esistere come io esisto.
La terra è fatta di cielo.
La menzogna non ha nido.
Mai nessuno s'è smarrito.
Tutto è verità e cammino*⁴².

⁴¹ V. CARDARELLI, *Alla morte*, in *Opere complete*, Milano 1962, p. 425.

⁴² F. PESSOA, *Il mondo che non vedo. Poesie ortonime*, Milano 2009, p. 691.